

CORSO DI BASE 2013
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

- Parma -

05 dicembre 2013

“Rifiuti smaltimento e gestione”

Relatore Giovanni Saglia

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

- **Parte IV - Norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;**
- **Artt. da 177 a 198, da 208 a 216, da 227 a 231 e da 254 a 263;**

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

RIFIUTI

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 183 - definizioni

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;



La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con Sentenza del 02/10/2003 n. 37508, ha vincolato l'esclusione del regime dei rifiuti i detriti di demolizione che non contengono materiali pericolosi per l'ambiente al fatto che siano reimpiegati in loco, nello stesso cantiere, senza alcun trattamento preventivo.

la Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la Sentenza n. 21512/06, ha correlato la definizione di sottoprodotto, di cui all'art. 183 lett. n), in sintonia con la Corte di Giustizia, all'indispensabile verifica dell'effettiva certezza del riutilizzo dei materiali da suffragare con riscontri oggettivi, non essendo sufficienti a tal fine mere affermazioni testimoniali

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 184 - bis

Sottoprodotto:

- originato da una lavorazione non preposta alla sua produzione;
- impiego certo in un ciclo lavorativo;
- utilizzato direttamente senza trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- L'utilizzo non comporterà impatti per l'ambiente e la salute umana;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 184 ter – cessazione della qualifica di rifiuto (ex m.p.s.)

- Deriva da un'operazione di recupero;
- Utilizzo per scopi specifici;
- Soddisfa requisiti tecnici e standard applicabili ai prodotti;
- L'utilizzo non comporterà impatti per l'ambiente e la salute;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 186 - Terre e rocce da scavo

- – Terre e rocce da scavo anche da gallerie sono sottoprodotti che possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni purché.....;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 186 - Terre e rocce da scavo

- siano interamente utilizzate in opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- Sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- Non devono essere necessari preventivi trattamenti o trasformazioni preliminari;
- Non devono provenire da siti inquinati;
- Le loro caratteristiche chimiche non devono determinare rischi nel sito predestinato al loro impiego;
- Sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Decreto 10 agosto 2012 n. 161

- Art. 1- definizioni;
- Art. 5 – piano di utilizzo da presentare all'autorità competente, ossia chi ha autorizzato l'opera;
- Art. 10 – deposito in attesa dell'utilizzo;
- Art. 11 – trasporto;
- Art. 12 – DAU;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Decreto 10 agosto 2012 n. 161

- All.1- caratterizzazione dei materiali di scavo;
- All. 2 – procedure di campionamento in fase di progettazione;
- All. 3 – normale pratica industriale;
- All. 4 – procedure di caratterizzazione delle qualità ambientali;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Decreto 10 agosto 2012 n. 161

- All.5 – piano di utilizzo;
- All. 6 – documento di trasporto;
- All. 7 – D.A.U.;
- All. 8 – procedura di campionamento in fase esecutiva e vigilanza;
- All. 9 – materiali di riporto di origine antropica;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 184 – classificazione

secondo l'origine in

- 2. Rifiuti urbani
- 3. Rifiuti speciali
 - b) rifiuti derivati dalle attività di demolizione, costruzione,

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 184 – classificazione

secondo la pericolosità in

- Rifiuti non pericolosi;
- Rifiuti pericolosi, quelli indicati con asterisco nell'allegato D;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 192 – divieto di abbandono

- L’abbandono e il deposito incontrollato sono vietati;
- Chi viola è tenuto al ripristino in solido con il proprietario o chi per esso se imputabile per dolo o colpa;
- Il Sindaco dispone con Ordinanza l’esecuzione dei suddetti interventi;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 183 - definizioni

Deposito temporaneo rifiuti:

- Conferimento entro 90 giorni;
- Raggiunti i 30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi;
- Entro un anno.

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 188 - oneri

La responsabilità del detentore è esclusa:

- In caso di conferimento al servizio pubblico;
- In caso di conferimento a ditte autorizzate, a condizione che sia stato ricevuto il formulario entro 3 mesi, ovvero abbia comunicato alla Provincia la mancata ricezione.

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 189 – catasto rifiuti

Debbono presentare dichiarazione SISTRI:

- I Produttori iniziali di rifiuti e le imprese che effettuano recupero e smaltimento rifiuti, secondo i moduli telematici (www.sistri.it) alla CCIAA;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

**Art. 190 – registri di carico e
scarico**

Dal 01/10/10 tutti i produttori di rifiuti speciali artigianali, industriali e fanghi depurazione

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 190 – registri di carico e scarico

I produttori e i trasportatori compilano i registri entro 10 gg lavorativi, *chi effettua operazioni di recupero e smaltimento entro 2 gg* ;

I registri vanno tenuti presso lo stabilimento, per 5 anni, salvo che non si superino *le 2 ton di pericolosi* e 10 ton di non pericolosi, in tal caso anche presso consulenti con aggiornamento mensile;

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del n.....	Caratteristiche del rifiuto a) CER b) Descrizione	Quantità: Kg Litri Metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:	Annotazioni:
Formulatio n..... del..... Rif. operazioni di carico n.....	c) Stato fisico d) Classi di pericolosità c) Rifiuto destinato a () smaltimento cod () recupero cod		Intermediario/Commerciante Denominazione..... Sede..... C.F.: Iscrizione Albo N.	

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 193 – trasporto dei rifiuti

Durante il trasporto i rifiuti sono sempre accompagnati da un formulario di identificazione, salvo quando il produttore di rifiuti speciali non pericolosi ne trasporta meno di 30 kg o l, in modo occasionale e saltuario.

(1) Produttore/Detentore

unità locale:

C.fisc.: N.Au/Albo: del/...../.....

(2) Destinatario:

Luogo di destinazione:

C.fisc.: N.Au/Albo: del/...../.....

(3) Trasportatore del rifiuto:

C.fisc.: N. Au/Albo: del/...../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di:

Annotazioni:

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:

Codice Europeo:/.....

Stato fisico: [1] [2] [3] [4]

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori:

(5) Rifiuto destinato a: [recupero/smaltimento]

Caratteristiche chimico-fisiche

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE: *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e nome conducente Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del/...../.....

(11) - Riservato al destinatario -

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data FIRMA DEL DESTINATARIO: *.....*

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

- Elenco rifiuti -
- Identificati con un codice di sei cifre;
- Individuare la fonte che genera i rifiuti consultando i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20;
- Se non è individuato si consultano prima i capitoli 13, 14 e 15 poi il capitolo 16;

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

- Se non è ancora definito si utilizzano le cifre 99 “non specificato altrimenti”, precedute dalle cifre relative del capitolo a cui corrisponde l’attività;
- I rifiuti contrassegnati con “*” sono pericolosi;
- I rifiuti “diverso” non è pericoloso se non raggiunge concentrazioni di sost. pericolose

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

- 01 - rifiuti da prospezione, cava ...
- 02 - rifiuti da agricoltura
- 03 – rifiuti da lavorazione legno ...
- 04 – rifiuti da lavorazione pelli ...
- 13 – oli esauriti ..
- 14 – solventi ...
- 15 – rifiuti di imballaggio
- 16 – rifiuti non specificati altrimenti
- 20 – rifiuti urbani

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

- 17 – rifiuti edili da costruzione e demolizioni
- 17 01 – cemento, mattoni, mattonelle ...
- 17 02 – legno, vetro e plastica
- 17 03 miscele bituminose
- 17 04 leghe
- 17 05 terra
- 17 06 materiali isolanti ... contenenti amianto
- 17 08 materiali a base di gesso
- 17 09 altri rifiuti di costruzione e demolizione

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

- Esempi:
- 17 02 01 legno;
- 17 03 01 miscele bituminose contenenti catrame di carbone*;
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;
- 17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto*;
- 17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto*;

SIS.T.RI.

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

.....Dal 01/10/2013.....

SIS.T.RI.

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

- **DECRETO 17/12/2009** (S.O. G.U. 13/01/2010 N. 9);
- *DECRETO 15/02/2010* (G.U. 27/02/2010 N. 48);
- *DECRETO 09/07/2010* (G.U. 13/07/2010 N. 161);
- *DECRETO 28/09/2010* (G.U. 01/10/2010 N. 230);
- Ecc.....
- **LEGGE 14/2012**
- **D.M. 20/03/2013**

SISTRI

- GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTAZIONE;
- SOSTITUISCE F.I.R., M.U.D., REGISTRO C/S;
- SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI IMPRESE;
- RIDUZIONE COSTI IMPRESE;
- CELERITA' ADEMPIMENTI;
- VERIFICA TEMPO REALE MOVIMENTAZIONI;
- RIDUZIONE ERRORI;

SISTRI

.... per saperne di più

www.sistri.it

(manuale utente)

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 208 – autorizzazioni

La realizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia, escluso la fase di deposito temporaneo.

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

**Art. 212 – imprese sottoposte ad
iscrizione**

**Da effettuarsi all’Albo Regionale istituito
presso il capoluogo di Regione della
CCIAA, secondo procedure e
modulistica presente in rete**

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

**Art. 212 – imprese sottoposte ad
iscrizione**

P.to 8: le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e dei rifiuti s/p per non più di 30kg/d, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie e sono iscritte a seguito di semplice richiesta scritta e senza valutazione dell'idoneità tecnica e senza obbligo di nomina di un responsabile tecnico

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

(G.U. del 14/04/06 n. 88)

Art. 216 – operazioni di recupero

Relativa ad attività di recupero rifiuti;

- Solo comunicazione alla Provincia;
- Inizio attività decorsi 90 gg dalla comunicazione;
- Rispetto norme tecniche del DM 05/04/2006 n. 186;

Deliberazione Provincia di Parma n. 52 del 18 maggio 2005

*“Criteri di indirizzo per incentivare
recupero e riutilizzo di rifiuti inerti
proveniente da limitate demolizioni
edili in Provincia di Parma”*

Deliberazione Provincia di Parma n. 52 del 18 maggio 2005

si applica:

- CER 17 01 07 e 17 09 04 -“specchio”;
- demolizioni edifici civili non più del 30%;
- Trasporto max 5 tonnellate;

Deliberazione Provincia di Parma n. 52 del 18 maggio 2005

Obblighi del destinatario:

- Verifica visiva, con sottoscrizione nel FIR;
- Raggruppamento dedicato max 1.000 ton;
- Analisi di caratterizzazione rifiuto;
- Test di cessione MPS.

● www.albogestoririfiuti.it

AMIANTO

- L'AMIANTO, dal Greco “che non si consuma” o ASBESTO “che non brucia” è un minerale naturale, silicato di Mg con Ca, Fe e Na, a struttura fibrosa molto diffuso in natura;

AMIANTO

- L'AMIANTO è suddiviso in due gruppi:
- SERPENTINO, silicato di Mg, al quale appartiene il CRISOTILO (amianto bianco) che ha rappresentato circa il 90 – 95 % della produzione mondiale, con fibre curve e setose, elevata resistenza meccanica e agli agenti alcalini.

AMIANTO

- ANFIBOLI, silicati di Ca e Mg, al quale appartengono:
- CROCIDOLITE (amianto blu) fibre diritte e sottili, con resistenza meccanica e agli acidi;
- AMOSITE, fibre lunghe, diritte e fragili adatte all'isolamento termico.

AMIANTO

- ANFIBOLI, silicati di Ca e Mg, al quale appartengono anche:
- ANTOFFILITE, dal Greco “garofano”;
- ACTINOLITE, dal Greco “pietra raggiata”;
- TREMOLITE, dal nome della Val Tremola, in Svizzera .

AMIANTO

- CARATTERISTICHE:
- Virtualmente indistruttibile;
- Non infiammabile;
- Resistente agli acidi e alle basi ed alla trazione;
- Molto flessibile e facilmente filabile;
- Dotato di proprietà termoisolanti e fonoisolanti
- Basso costo di produzione.

AMIANTO

- IMPIEGO IN EDILIZIA:
- cemento amianto, lastre piane ed ondulate, tubi, canne e cisterne;
- Mattonelle in vinil-amianto;
- Cartoni di amianto;
- Spruzzato o intonacato su pareti, soffitti ed impianti.

AMIANTO

- IMPIEGO NEI MEZZI DI TRASPORTO:
- Freni e frizioni;
- Schermi parafiamma;
- Guarnizioni;
- Coibentazioni di autobus, treni e navi;
- Vernici e mastici “antirombo”;

AMIANTO

- ALTRI IMPIEGHI:
- In TUTTI i cicli industriali con alte temperature (fornaci, cementifici, vetrerie, fonderie e centrali termiche);
- Nei cicli industriali con basse temperature (impianti frigoriferi);
- In ambito domestico (asciuga capelli, forni, ferri da stiro, stufe, ecc.);

LEGGE 27 MARZO 1992 N. 257

Art. 1 divieti

Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti amianto...

MINISTERO della SALUTE
DECRETO 14/12/2004 (G.U. N. 31 DEL
08/02/05)

Art. 1 - allegato

L'uso delle fibre elencate e dei prodotti contenenti tali fibre è vietato. L'uso dei prodotti che sono già installati o in servizio è autorizzato fino alla loro eliminazione o fine della vita utile.

LEGGE 27 MARZO 1992 N. 257

Art. 2

Rifiuti di amianto: detriti e scorie delle operazioni di decoimbetazione, nonché oggetti che abbiano perso la loro destinazione d'uso.